

Responsabile Redazione S. Ceriani	Responsabile Verifica S. Ceriani	Responsabile Approvazione M. Barbati
---	--	--

ESA-Com SpA
Via Labriola, 1 – 37054 – Nogara (Vr)
Tel. +39 0442 51 10 45 - Fax +39 0442 51 35 63
C.F e P.I. 03062710235 - ATECO 2007: 38.11.00
Posizione INAIL: 6053346/33
Matricola INPS: 900761617 / 9007928665
PAT Impiegati: 90059487/69 – PAT Operai: 90532567/52
www.esacom.it
info@esacom.it - esacomspapec@esacom.eu



Erogazione servizi pubblici locali di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi "in house"; intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Manutenzione e gestione del verde pubblico comunale "in house". Servizi di disinfestazione e sanificazione. Servizi cimiteriali. Svolgimento servizi strumentali a favore dei soci affidatari

Documento Riservato ad Uso Interno

POI 41

La Distribuzione del presente documento verrà monitorata attraverso allegato 20.
Si raccomanda di documentare l'avvenuta distribuzione attraverso verbale formativo / mail.



ACCESSO CIVICO



Responsabile Redazione	Responsabile Verifica	Responsabile Approvazione
S. Ceriani	S. Ceriani	M. Barbati

1.	Introduzione	3
2.	Definizioni	3
3.	Istruzioni per la presentazione di istanze di accesso civico e decorrenza dei termini	3
4.	Modalità di presentazione dell'istanza di Accesso Civico	3
5.	Eccezioni assolute	4

Responsabile Redazione	Responsabile Verifica	Responsabile Approvazione
S. Ceriani	S. Ceriani	M. Barbati

1. Introduzione

Il presente documento descrive le modalità di attuazione ed operative relative alle disposizioni in materia di accesso civico di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alla Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, al fine di garantire la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato con propria delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 apposite "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013" (Delibera ANAC n. 1309/2016), di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente documento e alle quali si fa comunque espresso rinvio.

2. Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni utili:

- Per "accesso civico semplice" si intende l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Esso è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge, tramite l'intervento di chiunque voglia esercitare il suo diritto di accedere ai documenti, atti e informazioni interessati dall'inadempienza;
- Per "accesso civico generalizzato" si intende l'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera 0a), della Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10. Si traduce in un diritto di accesso che può essere esercitato da chiunque e che non necessita di motivazione o giustificazione.

3. Istruzioni per la presentazione di istanze di accesso civico e decorrenza dei termini

L'istanza è presentata secondo le seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica semplice all'indirizzo info@esacom.it o all'indirizzo pec esacomspapec@esacom.eu, con l'indicazione nell'oggetto "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato";
- b) via posta ordinaria all'indirizzo: Via Labriola 1, 37054 Nogara (Vr), con l'indicazione sulla busta "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato";
- c) di persona presso l'indirizzo: Via Labriola 1, 37054 Nogara (Vr), con l'indicazione sulla busta "Istanza di accesso civico semplice" ovvero "Istanza di accesso civico generalizzato".

L'istanza va presentata all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero, nei casi di ritardo o mancata risposta, nella persona del Direttore Generale di ESA-Com SpA.

Qualora l'istanza sia trasmessa per via telematica (opzione a)), dovrà necessariamente rispettare una delle seguenti condizioni:

- essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica;
- essere sottoscritta di pugno e presentata unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
- il richiedente l'abbia trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata o sottoscritta di pugno.

Nel caso, invece, in cui l'istanza sia presentata a mezzo posta o direttamente presso l'indirizzo indicato (opzioni b) e c)), la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono:

- con riferimento al punto a) dalla data di ricevimento dell'e-mail da parte del richiedente;
- con riferimento al punto b) dalla ricevuta di avvenuta consegna al mittente;
- con riferimento al punto c) dalla data di accettazione e protocollo assegnato.

4. Modalità di presentazione dell'istanza di Accesso Civico

L'istanza deve essere presentata compilando l'allegato Modulo per accesso civico, indicando chiaramente i documenti che, per presunta mancata osservanza degli obblighi di legge, non sono stati pubblicati.

Il RPCT, ricevuta l'istanza, provvederà a registrare la stessa nel registro delle richieste di accesso (Registro degli accessi). Il Registro degli accessi contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, nonché il relativo esito con la data della decisione, ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni 6 mesi nella sezione Amministrazione Trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito di aziendale. (pag. 26, Delibera ANAC n. 1309/2016)

Responsabile Redazione	Responsabile Verifica	Responsabile Approvazione
S. Ceriani	S. Ceriani	M. Barbati

- Il RPCT valuta che l'istanza abbia ad oggetto la pubblicazione di documenti e dati obbligatori ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della LR 10/2014 e/o altra normativa di settore;
- nel caso di richiesta infondata ne dà comunicazione al soggetto che ha proposto l'istanza entro 30 giorni;
- in caso di istanza fondata, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, trasferisce la richiesta di adeguamento/pubblicazione al Responsabile aziendale che detiene i dati, informazioni o documenti e competente alla pubblicazione;
- il Responsabile aziendale provvede alla pubblicazione entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione dell'istanza e informa il RPCT dell'avvenuta pubblicazione;
- il RPCT, entro i 30 giorni massimi prescritti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 dalla presentazione dell'istanza, informa il soggetto richiedente. In tale informativa, tramite posta elettronica o altra modalità indicata nell'istanza, dovrà essere indicato il relativo collegamento ipertestuale al dato/documento/informazione pubblicato;
- in caso di inadempienza del Responsabile aziendale nei tempi indicati, il RPCT interviene secondo la modalità più opportuna per assicurare la pubblicazione di quanto richiesto e valuta l'avvio del procedimento disciplinare a carico del soggetto responsabile.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 0a), della LR 10/2014 10, relativamente ai documenti individuati dal precedente articolo 2.

Si evidenzia inoltre che il testo del D.Lgs. 33/2013 dispone che "l'istanza di accesso civico identifica [...] i documenti richiesti e non richiede motivazione"; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni la Società dispone.

Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del documento con riferimento, almeno, alla sua natura e al suo oggetto.

Nei casi in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento della Società, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, l'interesse ad un buon andamento della Società (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03)

5. Eccezioni assolute

L'accesso civico generalizzato è escluso nei casi indicati dall'art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, cioè quei casi in cui una norma di legge dispone la non ostensibilità ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.

Dette esclusioni ricorrono in caso di:

- segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124);
- negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con riferimento alla previsione di cui alla lettera b), nel rinviare alle singole disposizioni normative, si indicano a titolo esemplificativo: il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 ss. c.p.), rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), i pareri legali che attengono il diritto di difesa, i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio.

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, dalla sua entrata in vigore, Regolamento UE 2016/679; art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. 33/2013).
- dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. 33/2013).
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall'art. 7, comma 5-bis, Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 8)

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13 e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.Reg. T.A.A. 16 novembre 2004, n. 7/L).

ACCESSO CIVICO



Responsabile Redazione	Responsabile Verifica	Responsabile Approvazione
S. Ceriani	S. Ceriani	M. Barbati

Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di tutela dei dati personali, inclusi i limiti di conoscibilità espressamente previsti anche nei confronti dell'interessato medesimo.

A mero fine di completezza, per quanto qui interessa e nei limiti di applicabilità, si evidenzia quanto segue.

Come sopra indicato, il comma 3 dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 prevede nei casi di esclusione dell'accesso civico generalizzato anche quelli in cui l'accesso è subordinato dalla "disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24 c. 1 della legge 241/1990". Si tratta, nella maggior parte, di ipotesi in cui l'accesso non è escluso assolutamente, ma è subordinato a condizioni particolari o al possibile uso del potere di differimento da parte delle p.a./società. Per ogni approfondimento in merito ai predetti casi si rinvia alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1309/2016, che si intendono qui integralmente richiamate.

Limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici

La disciplina dell'accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nell'art. 5-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

In considerazione del fatto che tali fattispecie risultano di carattere residuale rispetto all'operatività di ESA-Com SpA, nell'eventualità in cui si dovessero presentare tali casi, si fa espresso rinvio alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1309/2016 che si intendono qui integralmente richiamate e a cui si fa espresso rinvio per la valutazione di ogni singolo caso dovesse presentarsi.

Limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Di seguito si riportano brevemente le principali indicazioni fornite con Delibera ANAC n. 1309/2016 per la corretta applicazione di tali disposizioni, che si intendono qui integralmente richiamate e a cui si fa espresso rinvio per la valutazione di ogni singolo caso dovesse presentarsi.

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

La Società deve valutare, nel fornire riscontro motivato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

- libertà e segretezza della corrispondenza;

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della «libertà e la segretezza della corrispondenza» (art. 5, comma 2-bis, D.Lgs. 33/2013).

Si tratta di una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente tutelata dall'art. 15 della Costituzione. Tale tutela - che si estende non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, enti, associazioni, comitati ecc. - copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata ed è volta a garantire non solo la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente, che verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa corrispondenza.

In questa valutazione, poiché l'utilizzo della corrispondenza (posta, e-mail, fax, ecc.) costituisce la modalità ordinaria di comunicazione, non solo tra i diversi enti, ma anche fra questi e i terzi, per la corretta applicazione del limite previsto dall'art. 5, comma 2-bis, D.Lgs. 33/2013 non si dovrà necessariamente escludere l'accesso a tutte queste comunicazioni ma soltanto a quelle che, secondo una verifica da operare caso per caso, abbiano effettivamente un carattere confidenziale e privato.

PROCEDURA OPERATIVA INTERNA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Ed. 1 REV. 2 DEL 01/06/2025 - PAGINA 5 DI 6

EN ISO 9001 - EN ISO 14001 - EN ISO 45001 - SA 8000 - EN ISO 50001 - EN ISO 16636 - EN ISO 31000 - DLGS 231:01

ACCESSO CIVICO



Responsabile Redazione	Responsabile Verifica	Responsabile Approvazione
S. Ceriani	S. Ceriani	M. Barbati

- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La previsione dell'art. 5-bis co.2 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 include nella generica definizione di "interessi economici e commerciali", senza alcuna pretesa di esaustività, tre specifici ambiti tutelati dall'ordinamento e tutti collegati con l'interesse generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza.

Il termine "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana (i.e. le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi).